

Regolamento in materia di entrate provinciali, autotutela, accertamento con adesione, ravvedimento e interessi

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in via generale, tutte le entrate provinciali, anche tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici, in attuazione di quanto stabilito dall'art.52 del Decreto Legislativo 15.12.97 n. 446.

Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

ART. 2 - LE ENTRATE PROVINCIALI E LA DETERMINAZIONE DEI CANONI, ALIQUOTE E TARIFFE

Costituiscono entrate provinciali, disciplinate dal presente regolamento i tributi provinciali, le entrate patrimoniali ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori e qualsiasi altra somma spettante per disposizione di legge, regolamenti o a titolo di liberalità.

Fermi restando i criteri stabiliti da questo regolamento, la gestione di una singola entrata può essere ulteriormente disciplinata con apposito regolamento, in relazione agli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Al Consiglio Provinciale compete la determinazione di aliquote, canoni e tariffe, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 77/95 e successive modificazioni nell'ipotesi in cui l'Ente versi in stato di dissesto.

Qualora il Consiglio ne abbia determinato la disciplina generale, ai sensi dell'art.32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, la competenza della loro determinazione annuale appartiene alla Giunta.

Le deliberazioni di approvazione delle aliquote, canone, tariffe devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 5 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

Nel caso in cui leggi successive prevedano la possibilità di introdurre ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle previste nelle disposizioni regolamentari in vigore, tali agevolazioni, riduzioni od esenzioni sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

CAPO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 3 - SOGGETTI RESPONSABILI

La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita ai funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate comprese l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria e ogni documentazione relativa a tale attività.

Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, la documentazione relativa alle attività di cui al precedente comma è inviata, al funzionario responsabile dell'Ufficio Entrate per la riscossione tramite ruoli ed al responsabile dell'Ufficio Legale per l'ingiunzione di pagamento nei confronti dei debitori della Provincia.

Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art.52, comma 5, lett. b del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

ART. 4 - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione, per i procedimenti tributari delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

Negli atti notificati ai contribuenti devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

Le attività di cui al presente articolo possono anche essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt.24 e 25 della legge 142/90, in conformità a quanto previsto nell'art.52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 446/97.

ART. 4 BIS - COMPENSAZIONE

E' ammessa la compensazione tra obbligazioni e crediti di natura tributaria, anche riferiti ad una pluralità di anni.

ART. 5 - SANZIONI

Nell'ambito dei criteri di determinazione delle sanzioni, così` come previsto dall'art.7 del D.Lvo 472/97, la Giunta Provinciale può fornire indirizzi al funzionario responsabile ai fini dell'applicazione delle stesse.

Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

Non si procede ad irrogazione di sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente nel caso in cui questi si sia conformato ad indicazioni contenute in atti degli uffici provinciali oppure quando il suo comportamento, che ha concretizzato la violazione, sia dipeso da fatti direttamente conseguenti ai ritardi, omissioni o errori compiuti dall'Ente.

Le argomentazioni del contribuente attestanti i fatti che, a suo dire, legittimano l'invocazione di non punibilità, sono oggetto di contraddittorio con il competente servizio provinciale.

ART. 6 - RISCOSSIONE ORDINARIA

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma dovuta alla Provincia può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

versamento diretto alla tesoreria provinciale;

versamento sui conti correnti postali intestati alla Provincia, ovvero sul conto corrente postale intestato alla Provincia - Servizio di tesoreria;

disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;

assegno circolare o contante tramite Cassiere Provinciale.

assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il

versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art.24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art.45 del R.D. 21 dicembre 1993 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione.

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione di tributi, si osservano le disposizioni di cui al DPR 29.09.1973 n. 602 e al DPR 28.01.1998 n. 43.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza della Provincia viene effettuata, ai sensi dell'art.52, comma sei, del D.Lgs 446/97, con la procedura di cui al DPR n. 602/73, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al DPR n. 43/88, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.04.1910 n. 639, se svolta in proprio dall'Ente o affidata ad altri soggetti.

La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva è di competenza del funzionario responsabile individuato dall'ente nel P.E.G. o dal soggetto di cui all'art.52, comma 5, lettera b del D.Lgs. 446/97.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

CAPO III

ATTIVITÀ CONTENZIOSA

ART. 8- AUTOTUTELA

L'amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può, con Determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. Può, inoltre, ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e/o di diritto, disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi del grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, del valore della lite, del costo della difesa, del costo della soccombenza e del costo derivante da inutili carichi di lavoro. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del

medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di doppia imposizione, di errore di persona, di prova di pagamenti regolarmente eseguiti, di errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta e di sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:

la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;

il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, eccetera;

la pendenza del giudizio;

l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al Funzionario responsabile del tributo, il quale provvede di norma entro il termine di 30 giorni, salvo i casi in cui ricorrano circostanze particolari e motivabili.

Qualora il contribuente presenti istanza di autotutela, l'esercizio della stessa da parte dell'Amministrazione non sospende automaticamente i termini per la presentazione del ricorso.

ART. 8 BIS - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Ogni contribuente può inoltrare al settore finanziario/tributario della Provincia, che fa pervenire la propria risposta al contribuente entro 120 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse provinciali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. La mancata risposta al contribuente entro il termine di cui al precedente comma 1, è da intendersi quale assenso della Provincia all'interpretazione od al comportamento prospettati dal richiedente.

Limitatamente alla questione oggetto dell'interpello non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta, fatte salve, se del caso, eventuali sanzioni a carico del personale inadempiente.

Gli atti emanati in difformità della risposta sono nulli. L'Amministrazione può rispondere collettivamente a più contribuenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 9 - ACCERTAMENTI CON ADESIONE E SUO AMBITO DI APPLICAZIONE

Si applicano per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con il decreto legislativo 19.06.1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali, la cui estensione ai tributi locali e` stabilita per effetto dell'art.50 della legge 27.12.1997 n. 449.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria e` determinabile sulla base di elementi certi.

ART. 10 - PROCEDIMENTO

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il termine per il pagamento del tributo e il termine per l'impugnazione sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso comporta rinuncia all'istanza.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il Responsabile del tributo, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito o comunque, concordato, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Il funzionario incaricato del procedimento attesta in un succinto verbale tutte le operazioni compiute, le comunicazioni effettuate, l'eventuale mancata comparizione dell'interessato o l'esito negativo del concordato.

ART. 11 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - RIDUZIONE DELLE SANZIONI

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.

Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si

applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Della possibilità di riduzione della sanzione, tramite l'accertamento con adesione, il contribuente viene reso edotto apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

L'accertamento definito con adesione comporta gli effetti previsti dalla normativa vigente e non può essere impugnato dal contribuente.

Le sanzioni derivanti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e relative alla mancata o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono escluse dalle riduzioni.

ART. 12 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, mediante uno dei modi di pagamento previsti dal precedente art.6

Per somme di notevole entità possono essere concordati versamenti rateali.

In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art.12. In tal caso viene emesso avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

ART. 13 - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art.48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Il funzionario responsabile ed il professionista eventualmente designato dalla Provincia ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

ART. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Provincia applica le disposizioni in materia di ravvedimento previste dall'art.13 del D.Lgs. n. 472/97.

Le riduzioni delle sanzioni amministrative previste dall'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando non è stata iniziata attività di controllo.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

ART. 15 - INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO DI TRIBUTI

In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi provinciali si applicano gli interessi, per ogni semestre compiuto, del 2,5 per cento semestrale, previsti dall'art.3, comma 141, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art.17 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 16 - RAPPORTI ESAURITI

Per gli accertamenti già notificati continuano ad applicarsi le norme vigenti antecedenti l'entrata in vigore al presente regolamento.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore in data 1° gennaio 1999.